

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE R&R
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPOSTO CT VIA PIAVE 20

Numero REA: CT - 423330

Codice fiscale: 05695210871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N. 39.830/22276 del Repertorio	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ARTICOLO 1.	
	E' costituita, con sede nel Comune di Riposto, una società	
	cooperativa sociale, con la denominazione: "COOPERATIVA SO-	
	CIALE R&R Società Cooperativa Sociale".	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti	
	con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	ARTICOLO 2.	
	La cooperativa, che è una cooperativa sociale di "tipo A",	
	nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e	
	della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro	
	ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità	
	e della cooperazione.	
	La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità	
	speculativa secondo le norme di legge.	
	La cooperativa, proponendosi di contribuire al miglioramento	
	morale, economico, culturale dei soci si prefigge:	
	- di trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le presta-	
	zioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle	
	migliori condizioni economiche, professionali e di mercato;	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	

	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma asso-	
	ciata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie	
	dei singoli soci;	
	- di tendere ad un allargamento del campo di interesse e di	
	azione della cooperativa in modo da essere in grado di pro-	
	durre sempre nuove occasioni di lavoro, assistenza e servizi	
	sempre più vari e complessi, in particolare si prefigge di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo, opererà attraverso	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a norma	
	della L. 8 novembre 1991 n. 381 lettera a), e in tal senso	
	si prefigge di svolgere le seguenti attività, organizzando e	
	gestendo i seguenti servizi:	
	- soddisfare i bisogni primari delle persone in stato di di-	
	sagio;	
	- recuperare e sviluppare le potenzialità soggettive, psi-	
	chiche e relazionali;	
	- accogliere gli ospiti per mantenerli, istruirli ed educar-	
	li, tutelandone lo sviluppo psico-fisico ed affettivo, cu-	
	randone le relazioni sociali, l'incolumità l'educazione,	
	l'igiene e l'alimentazione e quanto necessario per mantenere	
	e migliorare uno sviluppo psico-fisico ed affettivo ottimale;	
	- sostenere l'autonomia dei soggetti e favorire l'inserimen-	
	to nella vita sociale utilizzando al meglio tutte le risorse	

	positive presenti sul territorio;	
	- ricostruire un contesto di appartenenza che integri le di-	
	verse fasi esistenziali;	
	- facilitare i rapporti tra il minore e i genitori sostenen-	
	do il reinserimento, ove possibile, presso il nucleo fami-	
	liare di origine;	
	- curare le attività formative ed educative, favorendo l'in-	
	serimento e il recupero della situazione scolastica e socia-	
	le, prestando la massima attenzione alla vita di relazione	
	sia all'interno che all'esterno della "Casa Famiglia"	
	- creare le opportunità per la fruizione attiva di spettaco-	
	li e di attività ricreative (cinema, spettacoli teatrali,	
	musica, sport) e per la pratica di attività di laboratorio e	
	di animazione teatrale e culturale, anche per il consegu-	
	mento degli obiettivi di aggregazione e risocializzazione;	
	- stimolare i processi creativi in modo da sviluppare inte-	
	resse ed autostima. In particolare sono previste attività di	
	manipolazione, attività pittorica, attività di movimento,	
	fruizione guidata dei programmi televisivi, alfabetizzazione	
	informatica;	
	- instaurare un rapporto educativo, non sostitutivo delle	
	figure genitoriali, attraverso la relazione quotidiana tra i	
	minori e gli educatori;	
	- realizzare, attraverso la continuità del rapporto e la	
	collaborazione reciproca, un progetto di educazione indivi-	

	dualizzata in funzione dei ritmi e degli eventi della vita	
	quotidiana condivisi;	
	- richiamare costantemente le persone accolte ai valori di	
	solidarietà e condivisione nella prospettiva della costru-	
	zione attiva del proprio futuro.	
	a) il trasporto di infermi nell'interesse di persone disa-	
	giate e bisognose;	
	b) l'esercizio di opere di pubblica utilità, tra le quali,	
	l'assistenza agli infermi;	
	il soccorso nei casi di infortuni e calamità;	
	donazioni di sangue;	
	assistenza anziani;	
	case famiglia, case protette;	
	trasporto emodializzati;	
	accompagnamento disabili, anche in postazione balneare.	
	Per il conseguimento di questi scopi sono previste le se-	
	guenti attività:	
	a) l'organizzazione ed il regolare funziona-	
	mento per assicurare un ottimale servizio di assistenza;	
	b) l'istituzione di squadre di donatori di sangue;	
	c) l'istituzione di squadre per calamità pubbliche;	
	d) l'istituzione di un corpo di volontari del soccorso per i	
	feriti della strada;	
	e) l'istituzione di comitati di igiene, sanità, assistenza e	
	beneficenza, trasporti, spettacoli e sport riferiti a perso-	

	ne svantaggiate;	
	i comitati composti da soci e raggruppati secon-	
	do l'affinità fra essi, sono diretti ognuno da un consiglie-	
	re delegato;	
	questo è autonomo nel suo ufficio rispondendo	
	sempre al Consiglio di amministrazione per il suo ope-	
	rato;	
	f) ogni altra attività assistenziale di elevazione spiritua-	
	le consona agli scopi sociali.	
	L'associazione potrà conseguire il riconoscimento giuridico	
	a norma di legge.	
	Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico, l'as-	
	sociazione si avvarrà in maniera determinata delle presta-	
	zioni volontarie, spontanee e gratuite dei propri aderenti.	
	Potrà però, ai fini di integrare le suddette prestazioni,	
	procedere all'assunzione di personale dipendente ovvero al	
	conferimento di incarichi a lavoratori autonomi quando par-	
	ticolari esigenze di qualificazioni e specializzazioni lo	
	richiedano nei limiti di cui all'art. 3 della L. 266/91.	
	L'associazione potrà altresì stipulare convenzioni con Enti	
	pubblici (quali, fra l'altro, le A.S.L.) e privati.	
	E' vietato svolgere attività diverse da quelle anzi menzio-	
	nate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed	
	accessorie.	
	Ai sensi della legge 266/91 in ogni caso lo svolgimento dei	

	servizi sopra citati non avrà il carattere sostitutivo di	
	quelli di competenza degli enti pubblici.	
	Patrimonio ed esercizi sociali.	
	Per raggiungere i suoi scopi la società potrà chiedere allo	
	stato, alla regione o ad altri enti contributi e mutui a	
	tasso agevolato; acquistare, vendere, prendere in locazione	
	attrezzature e immobili; e attuare tutte le operazioni di	
	ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare neces-	
	sarie per il conseguimento dei fini sociali; stipulare con-	
	venzioni con enti locali; partecipare ad appalti pubblici e	
	privati.	
	La società potrà partecipare a bandi pubblici per la crea-	
	zione e la gestione di opportunità lavorative per fasce di	
	lavoratori svantaggiati.	
	La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni	
	per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili atti-	
	vità riservate per legge a soggetti muniti di necessari ti-	
	toli professionali o autorizzati allo esercizio di specifi-	
	che attività in forza di particolari disposizioni di legge,	
	la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a	
	questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raf-	
	forzamento del movimento cooperativo italiano nelle sue va-	
	riegate espressioni.	

	La cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo, alle associazioni nazionali cooperativistiche	
	che ne assumono la tutela e la rappresentanza a norma di	
	legge; inoltre potrà aderire ad organizzazioni cooperativi-	
	stiche di categoria che così assumono la tutela degli inte-	
	ressi sia dell'ente che dei soci d'opera.	
	Con delibera dell'organo amministrativo potrà aderire e par-	
	tecipare, sotto qualsiasi forma, a consorzi - sia nazionali	
	che regionali e provinciali - aventi lo scopo di assistere e	
	tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono atti-	
	vità in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla	
	cooperazione.	
	Sempre con delibera dell'organo amministrativo, la coopera-	
	tiva potrà assumere interessenze e partecipare anche come	
	socio sovventore in imprese cooperative, costituire ed esse-	
	re socia di s.p.a. e di s.r.l., i cui scopi non siano in	
	contrasto con gli scopi sociali perseguiti dalla cooperativa.	
	La società per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere	
	finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto delle	
	disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed in parti-	
	colare delle disposizioni di legge in materia di società co-	
	operative; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi	
	che infruttiferi di interessi.	
	La cooperativa e' a mutualità prevalente in quanto coopera-	
	tiva sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 no-	

	vembre 1991 n. 381, ai sensi dello art. 111 septies delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Si precisa infine che, sara' rispettato il collegamento fun-	
	zionale tra le due attività (di tipo a) e b)), in quanto	
	tutti gli assistiti svantaggiati, beneficiari delle attività	
	della società secondo il tipo a), i quali siano, anche mini-	
	mamente, in grado di svolgere un'attività lavorativa, seppu-	
	re modesta e secondo le proprie potenzialità, saranno coin-	
	volti nei progetti della società e potranno avvalersi del-	
	l'inserimento lavorativo e svolgere anch'essi attività lavo-	
	orative, cosi' ottenendo una integrazione sociale e promozio-	
	ne umana che possa alleviare la loro condizione.	
	Si precisa inoltre che le attività di tipo a) e b) saranno	
	coordinate per un efficace raggiungimento delle finalità at-	
	tribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione am-	
	ministrativa della cooperativa consentirà una netta separa-	
	zione della gestione relativa alle diverse attività eserci-	
	tate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni	
	concesse dalla legge 381/1991.	
	La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la	
	propria attività anche con terzi.	
	ARTICOLO 3.	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche che intendano trovare	

	occupazione in uno dei settori di cui all'oggetto sociale e	
	chiunque col suo lavoro possa contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali; amministrativi e tecnici nella misura	
	massima prevista dalle vigenti leggi.	
	La cooperativa può prevedere la categoria dei soci volonta-	
	ri, da iscrivere in apposita sezione del libro soci e la lo-	
	ro partecipazione verrà disciplinata con apposito regolamen-	
	to.	
	ARTICOLO 4.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Or-	
	gano d'amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo di ammini-	
	strazione.	
	ARTICOLO 5.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli ammi-	
	nistratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio appro-	
	vato; questa disposizione si applica anche ai soci che du-	
	rante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quo-	

	ta sociale.	
	ARTICOLO 6.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo di amministrazione constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nel-	
	l'interesse della società.	
	ARTICOLO 7.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo am-	
	ministrativo essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmen-	
	te la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nel regolamento previsto dall'articolo 27 oppure le delibe-	
	razioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	

	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.	
	ARTICOLO 8.	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, 2° e 3° comma del Codice Civile.	
	ARTICOLO 9.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quanto non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio ed il pagamento deve essere ef-	

	fettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci u-	
	scenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno de-	
	voluti alla riserva ordinaria.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avve-	
	nuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non	
	versati.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 10.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore, né superiore ai limiti stabiliti dalla	
	legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avan-	
	zi di gestione di cui all'art. 13 e con le quote sociali e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo	

	precedente;	
	c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme	
	versate dai soci, a termini dell'art. 5;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a coper-	
	ture di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.	
	ARTICOLO 11.	
	La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione po-	
	tranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno 10/100 all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo ammi-	
	nistrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritta dai soci durante l'esistenza del-	
	la società.	
	ARTICOLO 12.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 13.	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge, co-	

	stituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e	
	dalla Nota integrativa.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisi-	
	bile tra i soci sotto qualsiasi forma. sia durante la vita	
	della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai	
	fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 di-	
	cembre 1977 n. 904;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutuali-	
	stico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio e che non potrà superare, in ogni caso, ai sensi del-	
	l'art. 2514 primo comma c. c., l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della va-	
	riazione del indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili	

	stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra,	
	l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote	
	della società con le modalità e nel rispetto dei limiti pre-	
	visti dall'art. 2529 c.c.;	
	e) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci, in pro-	
	porzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici,	
	nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a	
	scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che	
	approva il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) che la tota-	
	lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-	
	tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-	
	tera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare ri-	
	serve divisibili tra soci non cooperatori.	
	La cooperativa può distribuire ristorni ai propri soci	
	cooperatori.	
	Il criterio di impugnazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determi-	
	nato dalla media ponderata delle percentuali relative alle	
	prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella so-	

	cietà, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella	
	società, comunque nel rispetto dell'art. 2545 sexies del co-	
	dice civile.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transizioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio ai sensi dell'art. 2545 comma 2, c.c. come costi o	
	ricavi provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle ri-	
	sultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale	
	dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi)	
	sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con	
	i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'as-	
	semblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni posi-	
	tivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui e-	
	missione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme	
	al dettato legislativo.	
	ORGANI SOCIALI	
	a) Assemblea.	
	ARTICOLO 14.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo amministrativo	
	ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale, oppure entro centottanta giorni nei casi pre-	

	visti dalla legge, per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi articoli 20 e 24;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	ARTICOLO 15.	
	L'Organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici giorni prima della adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	ARTICOLO 16.	

	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida	
	qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione	
	quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggio-	
	ranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qua-	
	lunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresen-	
	tati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-	
	to, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del	
	tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento	
	della sede sociale anche in altra località del territorio	
	dello Stato tanto in prima quanto in seconda convocazione,	
	le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di	
	almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di	
	recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve es-	
	sere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti al-	
	l'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e	
	dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla da-	
	ta della pubblicazione della deliberazione.	
	ARTICOLO 17.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	

	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano;	
	dovranno effettuarsi per appello nominale quanto l'assemblea	
	lo delibera a maggioranza di voti dei presenti.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.	
	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare del-	
	la quota sottoscritta.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scrit-	
	ta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre so-	
	ci.	
	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione.	
	Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2538 del Codice ci-	
	vile.	
	ARTICOLO 18.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza da persona designata dal-	
	l'Assemblea stessa.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da notaio.	
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assem-	

	blea.	
	b) Consiglio di amministrazione.	
	ARTICOLO 19.	
	La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri eletti fra i soci dell'assemblea che ne determina il	
	numero.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre	
	rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabili-	
	re che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventual-	
	mente un Vice-Presidente ed un Consigliere delegato; nomina-	
	to anche, per la redazione dei verbali, in segretario che	
	può essere un estraneo al Consiglio.	
	ARTICOLO 20.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà u-	
	tile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consi-	
	glieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza,	
	a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci ef-	
	fettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima	

	della riunione.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Con-	
	siglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il	
	voto del Presidente.	
	ARTICOLO 21.	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che co-	
	munque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'as-	
	semblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della coo-	
	perativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi	
	e consortili, la cui azione possa tornare utile alla coope-	
	rativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o	
	cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche ami-	
	chevoli compositori, controversie riguardanti la società, a-	
	prire conti correnti, contrarre mutui o prestiti passivi.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo,	
	il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stes-	
	so Consiglio.	
	Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici	
	anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansio-	
	ni ed eventualmente i compensi.	

	ARTICOLO 22.	
	La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente qualora	
	sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza, a un con-	
	sigliere designato dal Consiglio.	
	Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma	
	sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	c) Collegio sindacale.	
	ARTICOLO 23.	
	Il Collegio sindacale è nominato nei casi previsti dalla	
	legge e si compone di tre membri effettivi e di due supplen-	
	ti, eletti anche fra non soci dell'assemblea, la quale nomi-	
	nerà pure il Presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggi-	
	bili.	
	Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni con-	
	tenute nell'articolo 20, 3° comma; qualora però l'assemblea	
	stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retri-	
	buzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina	
	per tutta la durata della carica.	
	ARTICOLO 24.	
	Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione	

	della società, vigilare sull'osservanza della legge e del-	
	l'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del	
	conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri	
	e delle scritture contabili.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale ven-	
	gano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e	
	l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della so-	
	cietà o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche	
	individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comi-	
	tato esecutivo, quando sia costituito;	
	e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli ammi-	
	nistratori.	
	Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I sindaci, infine, hanno altri doveri e compiti stabiliti	
	dalla legge.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 25.	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da com-	

	pilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi dall'as-	
	semblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	ARTICOLO 26.	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'articolo 16, 1° e 2° com-	
	ma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i so-	
	ci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di li-	
	quidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e	
	dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	E' fatto altresì divieto di distribuire i dividendi in misu-	
	ra superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttif-	
	eri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato.	
	E' fatto anche divieto di remunerare gli strumenti finanzia-	
	ri eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci coopera-	
	tori in misura superiore a due punti rispetto al limite mas-	
	simo previsto per i dividendi.	

26 di 28

28 di 28